ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE

Art. 1

Denominazione, natura e durata

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Savona, in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte istituito con decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697. L'Ente autonomo e' persona giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile. Esso ha sede legale e amministrativa in Savona. La sua durata e' fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 6 aprile 1968, non più in vigore dal 21 agosto 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Estremi	Legge 1 marzo 1968, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-savona-in-sostituzione/art-1-denominazione-natura-e-durata/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it